

	Art.1) COSTITUZIONE	
	E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Tommaso	
	Dragotto ETS". L'indicazione Ente del Terzo Settore o	
	l'acronimo ETS dovranno essere utilizzati nella	
	denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in	
	qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al	
	pubblico.	
	Art.2) SEDE E DURATA	
	La Fondazione ha sede in Palermo, Via dei Quartieri n.104,	
	presso la Villa Lampedusa. Con decisione dell'Organo	
	Amministrativo la Fondazione potrà istituire e sopprimere	
	succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove,	
	nonché trasferire l'indirizzo all'interno dello stesso	
	Comune ed istituire sedi secondarie.	
	La durata della Fondazione è illimitata.	
	Art.3) SCOPO	
	La "Fondazione Tommaso Dragotto ETS" è persona giuridica	
	privata dotata di piena autonomia statutaria e gestionale e	
	persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di	
	promozione dello sviluppo culturale ed economico nel	
	territorio della Sicilia.	
	La Fondazione nasce per il perseguimento in via esclusiva o	
	principale di una o più attività di interesse generale per	
	il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento	

	in via esclusiva o principale, di una o più attività di	
	interesse generale in forma di azione volontaria o di	
	erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di	
	mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.	
	In particolare, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5	
	del D. lgs 117/17, la Fondazione favorirà e realizzerà le	
	seguenti attività di interesse generale:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali	
	(con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di	
	raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e	
	pericolosi) nonché alla tutela degli animali e prevenzione	
	del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281	
	e successive modificazioni;	
	c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	d) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	

	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo.	
	In particolare, la "Fondazione Tommaso Dragotto" avrà ad	
	oggetto:	
	a) la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed	
	artistico;	
	b) la ricerca tecnologica ed innovazione scientifica	
	correlata alla formazione dell'imprenditoria giovanile ed	
	alle relative iniziative di impresa nell'ambito dei beni	
	culturali ed artistici;	
	c) la diffusione e comunicazione nel mondo delle tradizioni	
	culturali e la loro storicità etnico-sociologica;	
	d) la protezione e coesistenza del patrimonio dei beni	
	culturali con le tutele afferenti alla protezione	
	dell'ambiente;	
	e) la diffusione delle tradizioni culturali e della storia	
	della Sicilia mediante la formazione e l'avvio di imprese	
	giovanili nel settore della produzione multimediale di film,	
	documentari, video e fotografie;	
	f) la promozione di opere pittoriche di artisti italiani ed	
	artisti stranieri finalizzate alla valorizzazione artistica	
	delle bellezze naturali e paesaggistiche.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:	
	- stipulare ogni opportuno atto e tra questi l'assunzione di	
	prestiti e mutui a breve ed a lungo termine, l'acquisto in	

	proprietà o l'acquisizione in altra forma giuridica di beni	
	mobili ed immobili,	
	- stipulare convenzioni di qualsiasi genere con Enti	
	Pubblici e Privati, utili ed opportune per il raggiungimento	
	degli scopi della Fondazione;	
	- amministrare e gestire i beni - sia immobili che mobili e	
	anche partecipazioni in società commerciali - di cui la	
	Fondazione abbia la proprietà, la locazione, il diritto	
	d'uso, il diritto di comodato o in altro modo posseduti,	
	partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti ed istituzioni	
	pubbliche e private anche commerciali, la cui attività sia	
	rivolta direttamente od indirettamente al perseguimento di	
	scopi analoghi o strumentali od affini a quelli della	
	Fondazione; dei quali potrà esserne promossa la	
	costituzione; chiedere alle Istituzioni competenti la	
	assegnazione di beni mobili ed immobili sottratti dallo	
	Stato Italiano alla mafia per destinarli al conseguimento	
	degli scopi statutari;	
	- costituire e/o partecipare a società di capitali che	
	svolgano in via strumentale attività diretta al	
	perseguimento degli scopi statutari della Fondazione;	
	- promuovere ed organizzare manifestazioni	
	artistico-culturali, organizzare corsi di formazione,	
	seminari, convegni ed ogni altra attività di informazione,	
	promozione e aggiornamento sui temi di scopo, anche	

	pubblicando gli atti e documenti e utilizzando le moderne	
	forme di comunicazione e diffusione della conoscenza;	
	- erogare premi e borse di studio;	
	- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento	
	degli scopi statutari, attività di commercializzazione anche	
	con riferimento alla editoria ed agli audiovisivi in genere	
	ed attività di manifestazioni, corsi di formazione, mostre,	
	gestioni museali e di ogni evento simile o complementare.	
	Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 117/17 la Fondazione,	
	sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di	
	Amministrazione, potrà esercitare attività diverse che siano	
	secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse	
	generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del	
	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto	
	con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi	
	ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto	
	1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo	
	97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche	
	volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in	
	rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e	
	gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.	
	Inoltre, la Fondazione, intende promuovere ogni attività	
	idonea al raggiungimento dei suoi scopi, tra le quali a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	a) realizzare iniziative di raccolta fondi, secondo i	

	criteri e nei limiti di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 117	
	del 2017, al fine di finanziare le proprie attività di	
	interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di	
	lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.	
	La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta	
	fondi anche forma organizzata e continuativa, anche mediante	
	sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o	
	erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando	
	risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti,	
	nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in	
	conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro	
	del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di	
	regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del	
	Terzo settore, anche attraverso canali televisivi, network	
	ed ogni altro mezzo funzionale a tale scopo, per il	
	perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;	
	b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per	
	il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza	
	esclusione di altri: accensione di mutui; richiesta di	
	contributi o di altre forme di intervento, con ogni tipo di	
	garanzia anche reale, destinati ai beni oggetto degli scopi	
	della Fondazione; sottoscrizione di atti di obbligo o di	
	sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici;	
	stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche	

	trascrivibili sui pubblici registri, con enti pubblici o	
	privati, giudicate opportune per il raggiungimento degli	
	scopi della Fondazione;	
	c) amministrare e gestire sia i beni di cui è proprietaria,	
	locatrice, comodataria, usufruttuaria, sia i beni comunque	
	posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;	
	d) promuovere intese con fondazioni, enti, associazioni ed	
	istituti, italiani e stranieri, per l'organizzazione di	
	seminari o incontri ovvero per la conduzione di ricerche;	
	e) sostenere le attività di studio e di ricerca attraverso	
	la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio e/o	
	assegni di ricerca;	
	f) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di	
	istituzioni, associazioni, enti che operino per il	
	raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o	
	tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento	
	dei suoi fini;	
	g) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al	
	perseguimento delle finalità istituzionali, e nei limiti	
	delle leggi vigenti, attività di carattere commerciale nel	
	settore editoriale, multimediale, audiovisivo e del	
	merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo	
	costituiti secondo la legge italiana, o enti di altra	
	natura, costituiti secondo leggi straniere, ivi compreso il	
	trust; svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al	

	perseguimento delle finalità istituzionali.	
	Art.4) PATRIMONIO	
	Il patrimonio della Fondazione è composto da:	
	- fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in	
	proprietà, godimento, uso o possesso a qualsivoglia titolo	
	di beni mobili ed immobili od altre utilità impiegabili per	
	il perseguimento degli scopi assegnati dai soci Fondatori in	
	sede di costituzione e successivamente;	
	- beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno - a	
	qualsiasi titolo - alla Fondazione, ivi compresi quelli	
	acquisiti secondo il presente Statuto;	
	- elargizioni ed altre erogazioni fatte da Enti Pubblici e	
	Privati con specifica destinazione ad incremento del fondo	
	di dotazione;	
	- rendite, originate dal Fondo di dotazione e non impiegate	
	nella gestione ove lo disponga una delibera del Consiglio di	
	Amministrazione	
	- contributi dell'Unione europea, Stato ed altri Enti	
	territoriali attribuiti ad accrescimento del patrimonio;	
	- ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e	
	nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017, ivi comprese	
	quelle derivanti dalle società di capitali costituite e/o	
	partecipate dalla Fondazione.	
	Art.5) FONDO DI GESTIONE	
	Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:	

	- rendite ed altri proventi, finanziari e non, originati	
	dalla gestione del Patrimonio della Fondazione;	
	- donazioni o altri atti di liberalità inter vivos o mortis	
	causa attribuite al fondo di gestione e non siano	
	espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque al	
	patrimonio;	
	- contributi pubblici e privati attribuiti al fondo di	
	gestione e non siano espressamente destinate al fondo di	
	dotazione o comunque al patrimonio;	
	- ricavi originati dalle attività istituzionali correlate	
	alle attività della Fondazione.	
	Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per	
	il funzionamento della medesima e per la realizzazione degli	
	scopi statutari.	
	Art.6) ESERCIZIO FINANZIARIO	
	L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il	
	31 dicembre di ciascun anno successivo.	
	Entro il 31 dicembre di ciascun esercizio il Consiglio di	
	Amministrazione formula ed approva il bilancio di previsione	
	dell'esercizio successivo, corredato di nota illustrativa.	
	Entro il 30 aprile di ciascun esercizio il Consiglio di	
	Amministrazione approva il rendiconto economico e	
	finanziario dell'esercizio trascorso e la nota illustrativa.	
	Per particolari esigenze valutate dall'organo	
	amministrativo, tale approvazione può essere prorogata al 30	

	giugno.	
	Copia del rendiconto economico e finanziario consuntivo,	
	corredato dalla nota illustrativa, unitamente al verbale di	
	approvazione del documento da parte del Consiglio di	
	Amministrazione, è depositato nei termini di legge.	
	Il bilancio previsionale ed il rendiconto consuntivo sono	
	formulati dal Consiglio di Amministrazione in modo da	
	fornire una chiara rappresentazione della situazione	
	economica, finanziaria e del Patrimonio della Fondazione.	
	Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della	
	contabilità della Fondazione, redatta in rispetto dell'art.	
	20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.	
	Il Consiglio di Amministrazione correda i documenti	
	consuntivo e previsionale con una relazione che illustra gli	
	obiettivi raggiunti ed i programmi da attuare, dà cognizione	
	degli investimenti ed accantonamento in ragione della loro	
	finalizzazione per gli scopi statutari, giustifica le	
	variazioni al Fondo Patrimoniale, illustra accordi con altre	
	Fondazioni ed Enti Pubblici e Privati ed in genere illustra	
	la coerenza dei documenti con le finalità della Fondazione	
	E' vietata ogni distribuzione, diretta od indiretta, di	
	utilità di gestione per scopi diversi da quelli statutari	
	salvo che tali erogazioni non siano effettuate a favore di	
	altre Fondazioni ed ONLUS con scopi uguali, affini o	
	complementari alla Fondazione.	

	Art.6 bis) - Volontari	
	1. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività	
	potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.	
	117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non	
	occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto	
	a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di	
	volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto	
	di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto	
	di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale	
	svolge la propria attività volontaria.	
	Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'ente medesimo. La Fondazione	
	provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18	
	del D.Lgs. 117/2017. Sono volontari coloro che per libera	
	scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei	
	progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il	
	proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e	
	gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.	
	Art.7) ORGANI DELLA FONDAZIONE:	
	Sono organi della Fondazione:	
	1) il Presidente	
	2) il Vice Presidente	
	3) il Consiglio di Amministrazione	

	4) l'Organo di controllo	
	5) il Comitato Scientifico	
	Il Presidente.	
	Il Presidente della Fondazione è nominato in sede di atto	
	costitutivo della Fondazione ed assicura l'unitarietà	
	decisionale ed operativa della Fondazione.	
	Il Presidente della Fondazione dura in carica a vita.	
	Egli	
	- è il legale rappresentante della Fondazione, agisce e	
	resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o	
	giurisdizionale nominando consulenti e procuratori;	
	- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il	
	Comitato Scientifico, stabilendo l'ordine del giorno;	
	- dirige e coordina le attività della Fondazione;	
	- presenta al Consiglio di Amministrazione i bilanci -	
	previsionale e consuntivo - annuali e formula la relazione	
	alla gestione;	
	- propone il programma annuale di attività sentito il	
	Comitato Scientifico;	
	- cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche	
	e private ed altri organismi;	
	- nomina, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione,	
	i componenti del Comitato Scientifico;	
	- nomina, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione,	
	il Revisore dei Conti;	

	- richiede ed accetta le contribuzioni al Fondo di Gestione	
	ed al Patrimonio della Fondazione;	
	- propone al Consiglio di Amministrazione le eventuali	
	partecipazioni ad altre Fondazioni, Associazioni, Enti ed	
	Organismi e Imprese illustrandone le convenienze ed	
	opportunità per la Fondazione;	
	- assume e licenzia il personale della Fondazione, ivi	
	compreso il Direttore;	
	- esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;	
	- propone al Consiglio le variazioni dello Statuto.	
	Il Presidente può delegare talune attribuzioni, ivi compreso	
	la legale rappresentanza della Fondazione, al Vice	
	Presidente.	
	In caso di assenza continuata dalla sede della Fondazione o	
	di impedimento certificato egli è sostituito dal Vice	
	Presidente.	
	In caso di decesso gli succede il Vice Presidente.	
	Il Vice Presidente.	
	Il Vice Presidente è il legale rappresentante della	
	Fondazione, in sostituzione del Presidente, in caso di	
	espressa deliberazione anche d'urgenza del Presidente, in	
	caso di impedimento certificato del medesimo e formalizzato	
	in sede di Consiglio di Amministrazione. In tali casi il	
	Vice Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità	
	amministrativa o giurisdizionale nominando consulenti e	

	procuratori.	
	Esercita le attribuzioni del Presidente nei casi di:	
	1) espressa delega scritta del medesimo;	
	2) in caso di impedimento certificato del medesimo e	
	formalizzato in sede di Consiglio di Amministrazione;	
	3) comprovata assenza continuata del Presidente con	
	impossibilità di comunicazione.	
	In caso di morte gli succede un altro soggetto nominato dal	
	Fondatore.	
	Il Consiglio di amministrazione.	
	Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri:	
	dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere di	
	Amministrazione, nominato dal Presidente.	
	I Consiglieri Fondatori sono in carica a vita.	
	Successivamente sono sostituiti da soggetti designati dai	
	medesimi, alla unanimità, con indicazione che consti da	
	verbale del Consiglio di Amministrazione: in tale caso i	
	successori sono anch'essi in carica a vita.	
	Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente	
	o dal Vice Presidente come da statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi ne fa le veci a norma di statuto almeno due volte	
	l'anno.	
	Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato ogni	
	qualvolta ne faccia richiesta motivata il Revisore dei Conti.	

	L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve	
	pervenire ai Consiglieri ed al Revisore dei Conti per	
	comunicazione, anche telematica riscontrabile, almeno tre	
	giorni prima della data fissata per la convocazione.	
	Il Consiglio è validamente costituito e delibera con il voto	
	favorevole dei Consiglieri.	
	In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono	
	svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza.	
	Le deliberazioni sono trascritte nel libro dei verbali del	
	Consiglio di Amministrazione, e ogni verbale è firmato dal	
	Presidente e dal Segretario. Il libro verbale rispetta le	
	forme statuite per l'omologo libro delle società per azioni.	
	Segretario delle sedute può essere un terzo, anche pubblico	
	ufficiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni	
	necessarie per la amministrazione ed il funzionamento della	
	Fondazione proposte dal Presidente.	
	Sulla scorta del bilancio previsionale, determina e	
	programma le attività coerenti con gli scopi della	
	Fondazione.	
	Il Consiglio approva le modificazioni dello Statuto proposte	
	dal Presidente.	
	Dalla data di iscrizione della Fondazione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. 117/2017 è	

	costituito un Organo di Controllo, monocratico o in	
	alternativa costituito da tre membri effettivi e due	
	supplenti, nominato dal Consiglio di amministrazione.	
	Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo	
	2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di	
	Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti	
	di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.	
	Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti.	
	L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e	
	scade in coincidenza dell'adunanza del consiglio di	
	amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.	
	L'Organo di controllo, se nominato:	
	- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;	
	- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs.	
	117/2017, qualora l'organo amministrativo lo ritenga	
	opportuno, può esercitare la revisione legale dei conti; in	
	tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	

	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni del d.lgs. n.	
	117/2017;	
	- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi	
	previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto	
	in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto dall'organo di controllo.	
	I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a	
	tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'	
	andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Il compenso dell'Organo di Controllo è stabilito dal	
	Consiglio di amministrazione sulla base delle norme vigenti	
	ed entro i limiti di legge.	
	Se l'Organo di Controllo non esercita la revisione legale e	
	se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.lgs.	
	117/2017, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei	
	conti o una Società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di	
	legge, il Consiglio di Amministrazione si riserva di	
	stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo	
	ed il numero dei componenti.	
	In ogni caso, il Consiglio di amministrazione può eleggere	
	l'Organo di Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno	

	in ragione della complessità delle attività organizzate o in	
	ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	
	L'Organo di Revisione legale dei conti può partecipare alle	
	riunioni del Consiglio di Amministrazione e predispone la	
	propria relazione annuale in tema di bilancio d'esercizio.	
	Il compenso dell'Organo di Revisione legale è stabilito dal	
	Consiglio di amministrazione sulla base delle norme vigenti.	
	L'Organo di Revisione legale dei conti dura in carica per	
	tre esercizi e scade in coincidenza dell'adunanza del	
	consiglio di amministrazione convocato per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua	
	carica.	
	Il Comitato Scientifico	
	Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione	
	ed è composto da un numero variabile di membri, indicati dal	
	Presidente e nominati dal Consiglio di Amministrazione.	
	I Componenti del Comitato Scientifico sono scelti fra	
	persone fisiche e rappresentanti di persone giuridiche ed	
	Enti Pubblici e Privati italiani ed esteri in ragione della	
	coerenza della loro qualificazione, professionalità o	
	prestigio rispetto agli scopi ed alle attività promosse e	
	gestite dalla Fondazione.	
	Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della	
	Fondazione o dal Vice Presidente della Fondazione.	
	Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione	

	nelle materie di attività coerenti con gli scopi della	
	medesima.	
	Il Comitato Scientifico ha facoltà di proposta al Presidente	
	della Fondazione sulle materie e sui progetti di attività	
	coerenti con gli scopi della medesima.	
	I Componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre	
	anni, svolgono gratuitamente il proprio mandato e sono	
	confermabili.	
	Art. 8 - I Libri sociali	
	I verbali delle deliberazioni degli organi della Fondazione	
	devono essere trascritti su apposito registro in ordine	
	cronologico e sottoscritti dal Presidente dell'organo. In	
	particolare, i libri sociali sono tenuti a cura di ciascun	
	organo della Fondazione, ai sensi dell'articolo 15 del	
	D.lgs. 117/17. I componenti del Consiglio di Amministrazione	
	e dell'Organo di controllo della Fondazione hanno il diritto	
	di esaminare, in ogni momento, i libri sociali.	
	Art. 9 - Bilancio, scritture contabili ed inventario	
	1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	2. Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'articolo 13	
	del D.Lsg. 117/2017, in conformità alla modulistica definita	
	con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche	
	sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.	
	3. I Bilanci preventivi e consuntivi costituiscono uno	

	strumento di programmazione, autorizzazione, controllo e	
	verifica del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione	
	amministrativa.	
	Art. 10 - Bilancio sociale	
	1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14	
	del D.Lsg. 117/2017, la Fondazione sarà tenuta a depositare	
	presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e	
	pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio Sociale	
	2. Il Bilancio Sociale è redatto allo scopo di:	
	• consentire alla Fondazione di rendere noto ai propri soci	
	il grado di perseguimento della missione e, in una	
	prospettiva più generale, le responsabilità, gli impegni	
	assunti e i risultati conseguiti;	
	• costituire un documento informativo che permetta ai terzi	
	di acquisire elementi utili ai fini della valutazione delle	
	strategie, degli impegni e dei risultati prodotti nel tempo;	
	• favorire lo sviluppo all'interno della Fondazione di	
	processi di rendicontazione e di valutazione e controllo dei	
	risultati, che possano contribuire ad una gestione più	
	efficace e coerente con i valori della missione.	
	3. Il Bilancio Sociale, è redatto secondo linee guida	
	adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui	
	all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore,	
	e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura	

	dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche	
	ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle	
	attività svolte, costituendo eventualmente un Gruppo di	
	Lavoro preposto alla realizzazione delle attività di	
	rendiconto sociale che assicuri il rispetto dei principi di	
	rendicontazione, la raccolta e la sistematizzazione delle	
	informazioni necessarie per la stesura del documento, lo	
	sviluppo delle attività di coinvolgimento dei soci e di	
	diffusione del documento.	
	4. Il Consiglio d'Amministrazione approva il progetto di	
	Bilancio Sociale entro e non oltre il 31 maggio.	
	Art.11) CLAUSOLA ARBITRALE	
	Le controversie che possono insorgere in sede di	
	applicazione ed interpretazione del presente statuto	
	nell'ambito della attività gestionale del Consiglio di	
	Amministrazione e non sono risolvibili con le funzioni	
	consultive degli Organi Statutari sono deferite ad un	
	Arbitro indicato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la	
	Fondazione su richiesta del Presidente della Fondazione.	
	Art.12) - Durata e scioglimento	
	La Fondazione avrà durata illimitata salvo l'estinzione	
	anticipata per deliberazione consigliare assunta alla	
	presenza e con il voto favorevole dell'unanimità del	
	Consiglio in carica.	
	Nel caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il	

[illegible]